

Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni. Le istruzioni delle Entrate

È stata pubblicata la [circolare n. 8/E del 14 luglio 2021](#), con i chiarimenti sull'ambito applicativo di recenti disposizioni sulle modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Con la [circolare](#) l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo di recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Sul punto, ricorda l'Agenzia, al fine di deflazionare l'insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l'articolo 150 (*Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto*), del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(cd. Decreto Rilancio\)](#) ha introdotto nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il comma 2-bis con il quale è stata espressamente **prevista la cosiddetta modalità di restituzione "al netto"** in aggiunta a quella al "lordo" della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis).

In base alla normativa attuale, dunque, **sono previste due distinte modalità di restituzione** delle somme, in quanto:

- il decreto Rilancio, pur modificando l'articolo 10 del

Tuir, con l'inserimento del comma 2-*bis*, ha lasciato immutata la lettera d-*bis*) che è tutt'ora vigente disciplina la restituzione "anche" di somme assoggettate a ritenuta;

- nel primo comma del citato articolo 150 si dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subite «*non costituiscono oneri deducibili*».

Nel documento interpretativo evidenziato che al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, **si ritiene che la restituzione al "netto" della ritenuta, possa avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte,** nonostante la rubrica del citato articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «*ritenute alla fonte a titolo di acconto*».

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 14 luglio 2021](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto – Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo 150 del [decreto legge n. 34 del 19/05/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 77 del 17/07/2020 \(cd. Decreto Rilancio\)](#) – Articolo 10, commi 1, lettera d-*bis*), e 2-*bis* del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir)